

IL PRESENTE SOSTITUISCE quello
DEPOSITATO IN DATA 28.10.20 ore 17:37
e quello DEPOSITATO IN DATA 26.10.20
ore 13:07

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE-E GENERALE

Depositato in Data 28.10.20



Emendamenti presentati da LIBERA al Decreto delegato 133/2020 ore 18:37

Articolo 3

Emendamento aggiuntivo di 3 commi

1 bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 31 ottobre 2018 n.137, come modificato dall'articolo unico, comma 1, del Decreto Legge 30 gennaio 2020 n.14, è prorogato al 31 dicembre 2021.

1 ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 2, della Legge 31 ottobre 2018 n.137, come modificato, dall'articolo unico, comm2, del Decreto Legge 30 gennaio 2020 n.14, è prorogato al 31 dicembre 2021.

3 bis. Il comma 8, dell'articolo 33, della Legge n.94/2017 come modificato dal comma 4 bis, dell'articolo unico del Decreto Legge 30 gennaio 2020 n.14 è così sostituito: "8. Il versamento del restante 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione calcolato ai sensi del comma 7 deve essere effettuato entro il 15 giugno 2022."

Emendamento modificativo del comma 2 ~~commi~~ dell'art. 3 *for*

2. Il comma 8 bis, dell'articolo 33, della Legge n.94/2017 come sostituito dal comma 4, dell'Articolo Unico, del Decreto - Legge n. 14/2020 è così sostituito: "8 bis. Qualora l'importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma complessiva di euro 5.000,00 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:

- 25% dell'importo alla consegna della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria;
- 25% entro il 15 giugno 2022;
- 25% entro il 31 ottobre 2022;
- 25% entro il 28 febbraio 2023."

Articolo 4

Emendamento modificativo del comma 1 e aggiuntivo di un comma 1 bis al testo dell'articolo in 33 bis della legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche.

"Art. 33-bis

1. Decorso il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33, comma 1, può essere presentata, entro il 31 dicembre 2022, domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, ~~mediante il~~ **a fronte del** pagamento dell'importo della sanzione, **calcolata ai sensi dell'Allegato "F"**, e del contributo di concessione ~~stabilito ai sensi dell'allegato "F"~~, aumentati nella misura del 30 %

1 bis. Decorso il termine previsto al comma 1, può essere presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33, comma 1, a fronte del pagamento dell'importo della sanzione, calcolata ai sensi dell'Allegato "F", e del contributo di concessione, aumentati nella misura del 100 %.

2. Nei casi di cui al comma 1 alla domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è allegata documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n. 94/2017 e successive modifiche e non è ammessa la modalità di pagamento di cui al comma 8 bis, dell'articolo 33, della presente legge.”.

